



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

Allegato "B"

**RESPONSABILITÀ CIVILE  
PATRIMONIALE**

**CAPITOLATO SPECIALE**

*SA*

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente-Assicurato:</b>	l'AIFA, organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione.

**Sinistro:** si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.

**Gli Assicuratori:** chi assicura il rischio.

**Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Durata del Contratto:** dalle ore 00.00 dell'01/01/2012 alle ore 00.00 dell'01/01/2013. La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

**Foro competente:** Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

**Responsabilità Civile:** la responsabilità civile che possa gravare sull'Ente Contraente-Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Ente debba rispondere.

**Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sul soggetto che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato, con dolo o colpa grave, una Perdita Patrimoniale al Contraente, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità Amministrativa  
- Contabile:**

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

**Indennizzo:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale:** la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

**Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato, Agenzie ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

## CONDIZIONI

Le seguenti condizioni regolano l'assicurazione della Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

**Si precisa che le seguenti condizioni sono da inserire OBBLIGATORIAMENTE nel Capitolato di Polizza predisposto dalla Compagnia offerente sulla base dei propri formulari e sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE e/o AGGIUNTIVE offerte nel Capitolato di Polizza medesimo nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e di Responsabilità contabile.**

### 1. Oggetto dell'Assicurazione:

#### Responsabilità Civile patrimoniale verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Ente debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia non comprende le perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso o qualificato tale dalla legge o da fatto gravemente colposo.

### 2. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### 3. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### 4. Concorsi, gare di appalto, concessioni di licenze

L'Assicurazione comprende i sinistri riconducibili a concorsi, gare di appalto, concessioni di licenze.

### 5. Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimali per sinistro:	
Massimale Aggregato Annuo complessivo:	

Eventuali Franchigie:	
Eventuali Scoperti:	

### 6. Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Durata del Contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre n.

\_\_\_\_\_ (indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni) anni prima dell'effetto di polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

### 7. Garanzia Postuma

L'assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di n. \_\_\_\_\_ (indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. due anni) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.

21.

Altresì, allorché il soggetto nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di n. \_\_\_\_\_ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti del soggetto licenziato per giusta causa.  
(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

#### **8. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

#### **9. Rischi esclusi**

(*Indicare gli eventuali rischi esclusi*)

#### **10. Condizioni migliorative e/o aggiuntive**

(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

\*\*\*\*

**Si richiede, altresì, una separata proposta di polizza/convenzione a condizioni e prezzo vantaggiosi anche per la copertura assicurativa della Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile e per la copertura Assicurativa della Colpa Grave - da stipulare, direttamente e personalmente con i singoli soggetti interessati di cui alle categorie Assicurabili sotto indicate, a mezzo di separate polizze ad adesione facoltativa con costo a esclusivo carico dei singoli Assicurati. Si precisa che tale proposta, da formulare obbligatoriamente, NON SARÀ IN OGNI CASO RILEVANTE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE della presente procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, non costituendo le condizioni contrattuali ed economiche ivi proposte oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione medesima.**

A tal fine si tenga presente delle seguenti Categorie Assicurabili:

<b>CATEGORIE ASSICURABILI:</b>
Amministratori
Direttore Generale
Dirigenti Amministrativi / Tecnici I livello (sanitari)
Dirigenti Amministrativi / Tecnici II fascia
Membri del Collegio dei Revisori
Soggetti con qualifica non dirigenziale

57.